



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Copia Albo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.35**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE.**

L'anno duemilaventi addi trenta del mese di novembre alle ore quindici e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
3. CATALDO Gianluigi - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Giust.
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
5. VALERIO Cinzia - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
6. COLAMARIA Antonella - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
7. PANARO Enrico - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
8. BOLOGNA Francesco - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Si
9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Giust.
10. PLANO Sandro - Consigliere	"Susa"	Giust.
11. BREZZO Alessandra - Consigliere	"Susa"	Giust.
12. FONZO Antonia - Consigliere	"Susa"	Giust.
13. CHIANELLO Massimo - Consigliere	"Susa"	Giust.

Totale Presenti: 7
Totale Assenti: 6

Assume la presidenza il Signor GENOVESE Pier Giuseppe.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni.

In applicazione delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Decreto Sindacale n. 11 del 16/06/2020, il Consiglio comunale si tiene in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si prende atto che la seduta viene riaperta alle ore 19.20.

Il Consigliere **BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania** comunica di abbandonare la seduta.

I Consiglieri **Plano, Brezzo, Fonzo e Chianello** abbandonano la connessione su questo punto, portando il numero dei presenti a 7.

Udita l'ampia e dettagliata relazione del Vice Sindaco Giorgio MONTABONE.

PREMESSO che questa Amministrazione comunale intende instaurare con soggetti pubblici e privati rapporti di sponsorizzazione al fine di realizzare specifici interventi di azione pubblica in ambito culturale, sociale, ricreativo, sportivo, di promozione del territorio e del proprio patrimonio artistico;

RICORDATO che il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico con il quale un soggetto sponsee (nel caso il Comune), assume, verso corrispettivo, l'obbligo di associare a proprie attività il nome, il segno distintivo il marchio di un altro soggetto detto sponsor: il corrispettivo può consistere, in particolare, nell'erogazione di denaro, nella fornitura di beni e servizi o nella realizzazione di opere;

RICORDATO che la pubblica amministrazione può dunque utilizzare contratti atipici cioè non riconducibile allo schema di un contratto regolamentato dalla Disciplina codicistica, quali quelli di sponsorizzazione, a condizione che siano funzionali alla realizzazione del fine pubblico perseguito (c.d. vincolo di scopo);

DATO ATTO che i contratti di sponsorizzazione si configurano, per la pubblica amministrazione, quali "contratti attivi" in quanto non gravano sulla spesa pubblica, traducendosi in un ricavo, nel caso di corrispettivo in denaro, o in un risparmio di spesa nel caso di un corrispettivo pagato in lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO altresì che i comuni si configurano come "soggetti ideali" per la diffusione di elementi di pubblicizzazione di nomi aziendali o marchi, tenendo conto delle molteplici possibilità di forme di veicolazione dei messaggi pubblicitari e del bacino di diffusione del messaggio pubblicitario;

RICHIAMATO il vigente quadro normativo di seguito riportato:

1. l'art. 43 della Legge n. 449/1997:

- c.1 *"Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.*
- c.2 *Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti .. omissis...";*

2. l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000: *" In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi";*

3. l'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 "Sponsorizzazione di beni culturali":

c.1. *"E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività*

del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.

c.2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

C.3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce”;

4. l'art. 19 del D.Lgs n. 50/2016 “Contratti di sponsorizzazione”:

c.1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

c.2 Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”;

5. Art. 151 del D.Lgs n. 50/2016 “Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato”:

“c.1. La disciplina di cui all'articolo 19 del codice degli appalti si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione”;

DATO ATTO che è emersa la necessità per il Comune di Susa, di adottare un apposito Regolamento che si prefigge di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità;

VISTA ora lo schema di Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, da allegarsi al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare in quanto in grado di incentivare in particolare i soggetti privati al ricorso a tale istituto;

ATTESO che la proposta di Regolamento è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare in data 24 novembre 2020;

VISTO il parere favorevole di Regolarità tecnica espresso dal funzionario responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla competenza attribuita al Consiglio comunale all'approvazione dei Regolamenti comunali;

DATO ATTO che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi di registrazione audio e audio-video del programma di videoconferenza impiegato per lo svolgimento della seduta. Essa risulta idoneamente conservata e depositata presso la Segreteria.

La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed alla stessa si fa integrale rinvio ai sensi di quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 11 del 16/06/2020.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce "Consiglio Comunale on-line";

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 7
Astenuti	n. ==
Votanti	n. 7
Favorevoli	n. 7
Contrari	n. ==.

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI APPROVARE** il Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione del Comune Susa composto da n. 24 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. **DI DISPORRE** che sia data notizia dell'adozione del presente regolamento con ogni canale di comunicazione istituzionale.
4. **DI DARE ATTO** che il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BARBERA Dr. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DELL' AREA
SERVIZIO ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese